

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 20 settembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (COM(2016) 452)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è diretta ad integrare la direttiva 2011/16/UE, concernente la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, al fine di prevedere che in ogni Stato membro sia stabilito con legge che l'autorità fiscale abbia accesso alle informazioni sull'identità dei clienti degli enti creditizi e istituti finanziari, e degli effettivi titolari e beneficiari di società, trust e altre persone giuridiche, ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

rilevato che la proposta rappresenta un'iniziativa utile al fine di contrastare la frode e l'evasione fiscale, e rientra in un programma della Commissione europea finalizzato a garantire una tassazione più equa e più efficace nell'Unione europea attraverso un rafforzamento della trasparenza fiscale;

ricordato che la direttiva 2011/16/UE stabilisce che, dal 1° gennaio 2016, le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse automaticamente e obbligatoriamente allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto, e che, qualora il titolare sia una struttura intermediaia, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi;

considerato che per assicurare un efficace controllo dell'applicazione, da parte delle istituzioni finanziarie, delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni in materia di antiriciclaggio, previste dalla direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, è emerso che per identificare e affrontare l'evasione fiscale in modo efficace, le autorità fiscali hanno bisogno di un accesso più ampio alle informazioni sui titolari effettivi degli enti intermediari e ad altre informazioni pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;

considerato, inoltre, che le disposizioni sull'adeguata verifica della clientela previste dalla direttiva 2011/16/UE hanno già avuto concreta applicazione, con i primi scambi che dovranno essere ultimati entro il mese di settembre del 2017, e che, pertanto, al fine di garantire che l'effettivo monitoraggio dell'applicazione non

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

sia ritardato, la proposta di direttiva stabilisce come termine ultimo di recepimento il 31 dicembre 2016;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 113 e 115 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa speciale, con deliberazione all'unanimità del Consiglio e la previa consultazione del Parlamento europeo, per stabilire disposizioni di armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati membri e disposizioni di ravvicinamento delle legislazioni nazionali che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di una efficace cooperazione tra amministrazioni fiscali degli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato, poiché le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere lo scopo predetto. Peraltro, l'incidenza sui diritti alla vita privata, sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali all'articolo 7 sul rispetto della vita privata e familiare e all'articolo 8 sulla protezione dei dati personali, appare necessaria e proporzionata, al fine di garantire il buon funzionamento dei sistemi fiscali e il monitoraggio della corretta esecuzione dei relativi obblighi.

Nadia Ginetti